

Delibera n° 1618

Estratto del processo verbale della seduta del
14 novembre 2025

oggetto:

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL. RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, (Legge finanziaria 2003), il quale ha, tra l'altro, autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire una società a responsabilità limitata, al fine di quanto previsto dalla normativa di attuazione dello Statuto regionale in materia di viabilità e trasporti, con particolare riferimento al subentro nella gestione della ferrovia Udine-Cividale;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, (Norme in attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e di trasporti), ed in particolare il combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15, che dispongono il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di trasporto ferroviario regionale e locale;

Atteso che in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 14 maggio 2004 è stata costituita, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 99, della legge regionale 1/2003, la società a responsabilità limitata denominata Società Ferrovie Udine - Cividale S. a r.l. (di seguito anche "FUC"), cui affidare la gestione del trasporto ferroviario regionale e locale, sulla omonima linea;

Atteso che la Regione è attualmente titolare dell'intero capitale sociale della Società FUC;

Visto l'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 10/2012, ai sensi del quale la Regione, ai fini della sussistenza del controllo analogo, provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10/2012, il quale attribuisce il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari alla competenza del Presidente della Regione che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti, prevedendo, altresì, che il potere medesimo abbia carattere fiduciario;

Visto l'allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 731 del 17 maggio 2024 avente ad oggetto l'"Esercizio del controllo analogo sulle società *in house* possedute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" che, all'articolo 2, comma 1, tra l'altro, attribuisce al Presidente della Regione o alla Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, il potere di nomina e di revoca degli amministratori e dei sindaci delle società *in house*, stabilendone il relativo compenso;

Considerato che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, è giunto a naturale scadenza l'incarico triennale dell'Amministratore Unico attualmente in carica, che attualmente è in regime di *prorogatio*;

Vista la nota n. 759 del 5 novembre 2025, con la quale la Società Ferrovie Udine - Cividale S. a r.l. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci della medesima società per il giorno 14 novembre 2025, affinché discuta e deliberi sul punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dell'organo amministrativo, alla durata dell'incarico e alla determinazione del compenso;

Visto l'articolo 7 (Competenza dell'assemblea dei soci), comma 1, dello Statuto della Società, il quale prevede che è in ogni caso riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci la nomina dell'Organo amministrativo e, qualora esso abbia forma collegiale, del suo Presidente;

Visto l'articolo 14 (Organo amministrativo) dello Statuto della Società prevede che "*[l]a Società [possa] essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero esatto determinato dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti attuativi tempo per tempo vigenti*";

Visto l'articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (di seguito anche "TUSPP"), i quali prevedono che l'organo amministrativo delle società a

controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico, ma che l'assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possa disporre che la società venga amministrata, tra l'altro, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

Ritenuto di confermare il modello amministrativo rappresentato dall'Amministratore Unico;

Visto l'articolo 15 (Nomina e sostituzione degli amministratori), comma 1, dello Statuto societario, il quale stabilisce che gli Amministratori restino in carica per un massimo di tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Visto il comma 2 dell'articolo 15 sopra citato, il quale ammette la rieleggibilità degli amministratori;

Dato atto che sono state acquisite agli atti del Servizio Partecipazioni regionali le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità e di incompatibilità alla nomina;

Vista la generalità n. 1528 del 31 ottobre 2025, comprensiva – in allegato - degli indirizzi di gestione, con la quale il Presidente ha ritenuto di confermare il soggetto uscente designando alla carica di Amministratore Unico il dott. Gianpaolo Graberi, la cui figura professionale risponde alle caratteristiche della carica, ritenuto opportuno considerare anche la fase particolare in cui si trova la Società dopo la cessione del ramo infrastrutturale a RFI Spa e la conseguente necessità di ridisegnare l'assetto complessivo dell'azienda;

Ricordato che con la generalità di cui sopra il Presidente ha proposto pertanto che l'incarico venga attribuito fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31.12.2025;

Visto il combinato disposto degli articoli 3 (Nomina di presidenti o vicepresidenti di enti ed istituti pubblici), 7bis (Nomine negli enti privati a partecipazione regionale) e 8 (Pubblicità della situazione patrimoniale), primo comma, n. 2, della legge regionale 75/1978 - applicabile in via analogica all'Amministratore Unico -, il quale prevede che la Giunta regionale, il Presidente della Giunta ed i singoli Assessori, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, alla nomina o designazione, trasmettono la relativa proposta al Consiglio regionale e che sulla candidatura presentata la Giunta per le nomine esprime parere motivato in relazione sia alla capacità del candidato che agli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa della candidatura;

Vista la nota del Consiglio regionale prot. n. 9134/P dell'11 novembre 2025, dalla quale risulta che nella seduta tenutasi nella medesima data, la Giunta per le nomine ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta di conferma del dott. Gianpaolo Graberi ad Amministratore Unico della società;

Ritenuto quindi di designare il dott. Gianpaolo Graberi quale Amministratore Unico della Società per l'esercizio 2025, con scadenza alla data in cui sarà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera f), dello Statuto societario, il quale prevede che sia in ogni caso riservata alla competenza dell'Assemblea dei soci la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;

Dato atto che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016 con il quale devono essere fissati i limiti dei compensi massimi ai quali gli organi delle società devono fare riferimento;

Visto il comma 7 del sopra richiamato articolo 11 del TUSPP, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo

periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, secondo il quale “[...] il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”;

Atteso che il costo complessivamente sostenuto per l’organo, con riferimento all’anno 2013, è stato pari a euro 40.000,00, e che, applicata la riduzione prevista per legge, il costo massimo sostenibile dalla Società per l’Amministratore Unico è pari a euro 32.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti all’ufficio debitamente documentate ed in conformità alle regole vigenti sul punto all’interno della società, oltre all’eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

Ritenuto di confermare, in euro 32.000,00 il compenso da riconoscere all’Amministratore Unico, da intendersi quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società;

Ritenuto quindi, di riconoscere al soggetto che sarà delegato a partecipare all’assemblea ordinaria dei soci della Società FUC l’autorizzazione a esprimere voto favorevole al rinnovo dell’organo amministrativo in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione, alla determinazione della remunerazione spettante all’Amministratore Unico, nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Visto l’articolo 2, comma 2, dell’Allegato alla deliberazione di Giunta regionale 731/2024 sopra citato, il quale prevede che sia la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali a curare gli adempimenti e l’istruttoria degli atti di cui al comma 1 (relativi alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società *in house* e alla fissazione del compenso);

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), e, in particolare, l’articolo 14 (Funzioni del Presidente della Regione), comma 1, lettera n), il quale stabilisce che il Presidente della Regione provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi, e lettera u), secondo il quale il medesimo esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative, nonché l’articolo 16 (Funzioni della Giunta regionale), comma 1, lett. j), che affida alla competenza della Giunta regionale l’esercizio delle altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e l’adozione di ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni;

Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale, all’unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, per le motivazioni illustrate in premessa, di disporre che la Società Ferrovie Udine - Cividale S. a r.l. sia amministrata da un Amministratore Unico.
2. Ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, di prendere atto della designazione alla carica di Amministratore Unico, con scadenza

alla data in cui sarà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, del dott. Gianpaolo Graberi.

3. Di confermare all'Amministratore Unico il compenso nell'importo di euro 32.000,00, da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti all'ufficio debitamente documentate ed in conformità alle regole vigenti sul punto all'interno della società, oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato.

4. Di riconoscere al soggetto che sarà delegato a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci della Società Ferrovie Udine - Cividale S. a r.l. l'autorizzazione a esprimere voto favorevole al rinnovo dell'organo amministrativo in conformità alle indicazioni della presente deliberazione, alla determinazione della remunerazione spettante all'Amministratore Unico; nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE